

STATUTO DELLA
" ASSOCIAZIONE TARTUFAI DELL' ALTA VAL DI CECINA APS"

Articolo -1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione Tartufai dell'Alta Val di Cecina APS", Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro ai sensi del Codice del terzo settore e del codice civile.

L'associazione ha sede in Volterra (PI) ed ha durata illimitata con provvedimento dell'organo competente potranno essere istituite sedi secondarie filiali, succursali, uffici e rappresentanze sempre nel Comune di Volterra.

Il Trasferimento della sede Legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti

Articolo -2
Finalità, attività di interesse generale e scopi

L'associazione, non persegue finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati e dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei soci stessi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, per quanto riguarda le aree tartufigene. Tali interventi hanno lo scopo di favorire, la tutela, la raccolta, la produzione e la valorizzazione del tartufo della Toscana, con particolare attenzione al Tartufo Bianco pregiato, Nero e Marzuolo;
- tutela del patrimonio culturale etno-antropologico del " tartufaio " e del paesaggio.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di fusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Gli scopi saranno perseguiti attraverso:

la realizzazione in terreni propri, di terzi o di proprietà di enti pubblici, ceduti in conduzione o in comodato, di tartufaie controllate o coltivate; interventi mirati al ripristino ambientale delle aree tartufigene degradate da destinare alla libera ricerca e iniziative di sperimentazione, promozioni commerciali, culturali e pubblicitarie in materia di tartuficoltura; organizzazione in collaborazione o per conto della Regione, di corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi mediante tutte quelle attività che verranno riconosciute idonee al raggiungimento dei fini associativi.

L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Cts, attività d i v e r s e , secondarie e strumentali allo scopo di autofinanziamento, allestendo o partecipando anche a fiere, mostre e sagre oltre ad altre attività che verranno successivamente individuate dal Consiglio direttivo e secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

In tali occasioni è permessa la vendita di tartufi freschi e preparati al tartufo, nonché la somministrazione di cibi a base di tartufo nel rispetto e secondo i criteri e limiti stabiliti dalla legge.

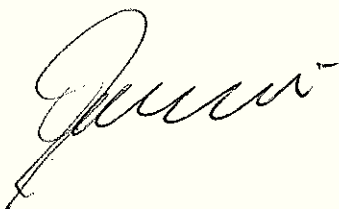
Articolo - 3
Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà della stessa, da fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio e da eventuali lasciti, erogazioni e donazioni.

A norma dell'art 8 del Cts, questo può essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo - 4
Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, da contributi pubblici o privati, da donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.



Articolo - 5
Bilancio d'esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio d'esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini previsti dalla legge.

Articolo - 6
Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo - 7
Numero ed ammissione degli associati

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati; ciò premesso è opportuno precisare che sono ammessi alla raccolta dei tartufi solamente i ricercatori di tartufo in possesso della specifica autorizzazione, i coltivatori di tartufo nonché i commercianti degli stessi, residenti nella Regione Toscana e quindi non tutti gli associati potranno partecipare alla raccolta dei tartufi.

Possono essere soci affiliati gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che perseguono scopi analoghi nel loro territorio per la raccolta e/o produzione dei tartufi. Sono soci onorari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che hanno acquisito particolari meriti nel campo della tutela, della valorizzazione e della produzione del tartufo.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa. Il numero minimo di associati è pari a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, se successivamente alla costituzione il numero scende al di sotto del minimo, esso deve essere integrato entro 1 anno.

Per l'ammissione a socio ordinario e affiliato dovrà essere presentata al Consiglio direttivo (da ora C.D.) una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, i recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica, (per l'affiliato: denominazione, statuto, nome del presidente, mail sede, e recapiti) nonché eventuale numero e data di scadenza della tessera Regionale che autorizza la ricerca e raccolta del tartufo oltre alla dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto, il regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dal C.D.; L'ammissione dovrà essere deliberata dal C.D. con l'annotazione sul libro dei soci; in caso avverso, entro 30 giorni ne deve essere data comunicazione all'interessato motivandone il rigetto. L'interessato può, entro 30 giorni presentare ricorso documentando le motivazioni. La nomina a socio onorario è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del C.D.

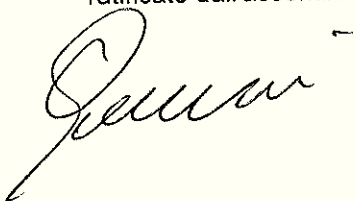
Articolo -8
Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e quanto legalmente deliberato dal C.D.;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- Versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dal C.D. e ratificato dall'assemblea.



Articolo - 9
Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per morte o scioglimento dell'ente affiliato, decadenza, recesso o esclusione.

Per esclusione:

- per gravi violazioni delle norme dello statuto nonché da quanto disposto dal regolamento interno e legalmente deliberato dal C.D.;
- per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'Associazione, sui suoi rappresentanti e sui soci;
- quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro 30 giorni, documentando le motivazioni. Il mancato ricorso determina l'immediata esclusione; la dichiarazione di recesso ha effetto immediato. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non potrà essere restituita.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa (se prevista) entro il termine stabilito dal C.D..

Articolo - 10
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;

Articolo - 11
Assemblea dei soci

Costituiscono l'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti all'Associazione e che siano in regola con il versamento delle quote per l'anno solare in corso. Ciascun associato ha un voto.

Fanno altresì parte dell'Assemblea i soci onorari ed i rappresentanti degli enti e delle Associazioni di cui all'Art. 7.

I soci sono convocati in assemblea ordinaria almeno una volta l'anno per approvare il bilancio d'esercizio. La convocazione scritta deve contenere: il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno; deve essere inviata a mezzo posta ordinaria o elettronica entro 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa. L'Assemblea può essere convocata, su domanda motivata, avanzata da almeno 1/10 degli associati.

Articolo - 12
Conduzione delle assemblee e validità delle deliberazioni

Tutti i soci hanno diritto di voto compreso i nuovi iscritti.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta, anche se membri del C.D., in questo caso non partecipano al voto per l'approvazione del bilancio e deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

Ogni socio non può essere delegato a rappresentare più di 3 (tre) soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

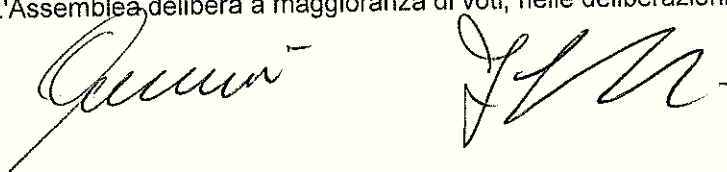
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina un Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo richiede il caso, due scrutatori.

Dalle riunioni dell'Assemblea viene redatto processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in



quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del C.D. non hanno diritto di voto.

Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo - 13 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea è il principale organo dell'Associazione. le sue funzioni sono:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi;
- approvare il bilancio d'esercizio;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art 28 del Codice del terzo Settore e proporre le azioni di responsabilità nei loro confronti,
- deliberare sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e su tutto quanto ad essa è demandato per legge e per statuto.
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo -14 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compresi tra 7 e 13 (sette e tredici) nominati dall'assemblea ed ha una durata di 3 (tre) anni, i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limitazioni di mandati.

Può partecipare alle riunioni del C.D., senza diritto di voto, il rappresentante dei proprietari delle tartufoie controllate.

Il C.D opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

La maggioranza dei membri del C.D è scelta tra le persone fisiche associate; per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 del C.C.. Ogni membro del C.D che rimanga assente per tre riunioni consecutive, senza valida giustificazione, si intende decaduto a tutti gli effetti.

Il C.D. può sostituire il membro decaduto, per qualsiasi causa, attingendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo o indicendo, in mancanza, elezioni suppletive.

Nessun compenso è dovuto ai membri del C.D salvo rimborso di eventuali spese sostenute e deliberate dallo stesso C.D.

Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato il C.D convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Articolo -15 Conduzione delle sedute del C.D e validità delle deliberazioni

Il C.D è convocato una volta al mese, salvo diversa necessità, ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

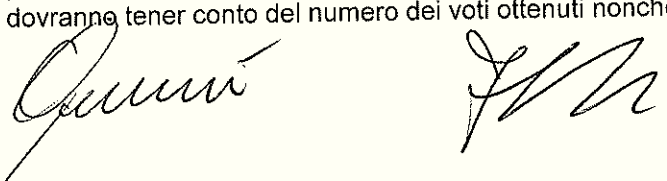
Le deliberazioni del C.D. sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle riunioni del C.D. verrà redatto il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Alle sedute del C.D. possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti ed Associazioni di cui all'art. 5, esperti che il C.D. riterrà utile consultare.

Articolo - 16 Compiti del Consiglio Direttivo

Rientra nella sfera di competenza del C.D. tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il C.D. alla prima seduta dopo la propria elezione nomina tra i membri dello stesso, a maggioranza dei presenti, il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il responsabile delle tartufoie. I criteri di nomina dovranno tener conto del numero dei voti ottenuti nonché delle competenze ed esperienze acquisite.



In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) Predisporre il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- d) Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stabilire la quota associativa annuale la quale deve essere ratificata dall'Assemblea;
- f) redigere il regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione;
- g) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- i) deliberare sulla modifica della sede legale purché resti nello stesso Comune;
- j) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
- k) Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
- l) Costituire una commissione di vigilanza di cui faccia parte il presidente dell'associazione e due membri rispettivamente scelti dai proprietari delle tartufaie e dal sindaco del Comune di Volterra, che vigili sulla conduzione dei terreni adibiti a tartufaie verificando l'osservanza delle leggi di settore e monitoraggio dell'attuazione dei piani di miglioramento segnalando, tramite l'associazione, eventuali criticità e problematiche che dovessero sorgere nell'ambito della conduzione delle tartufaie ai competenti uffici comunali.

Articolo-17 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il C.D., svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, in caso di necessità e di urgenza esercita i poteri del Consiglio riferendo a quest'ultimo dell'attività compiuta;

Il Presidente resta in carica quanto il C.D. e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Il Presidente viene sostituito dal vice Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo - 18 Scioglimento

Le modalità di scioglimento dell'Associazione è disciplinata dall'art. 9 del Cts, tuttavia dovrà essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza indicata all'art 12, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio verso altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e Salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

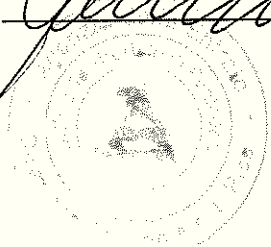
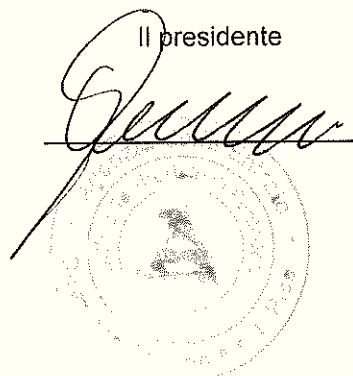
Articolo - 19 Rinvii

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile

Il segretario



Il presidente



disposto dal Presidente della Provincia di Volterra
11/01/2024 35 3
IL FUNZIONARIO
Gabriel Plunkel (*)
(*) Funzionario D.L. del Direttore Provinciale